

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER L’UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.

Premesso che:

- la Comunità della Val di Non ha attivato in via sperimentale l’ampliamento del servizio di mensa per gli studenti del comune di Castelfondo con il sistema del veicolato fresco caldo dalla cucina del comune di Brez con addebito diretto al comune di Castelfondo del costo del trasporto in quanto tale spesa esula dal contratto di ristorazione scolastica in vigore, essendo al momento di emissione del bando di gara tutte le sedi operative provviste di cucina autonoma;
- In proposito, con propria nota del 17.06.2013 prot. 6799-26.6/seg. pervenuta il 17.06.2013 al n.ro 2004, il competente Assessore della Comunità della Val di Non, precisa tra l’altro che : *...per quanto riguarda l’utilizzo dei locali, lo stesso sarà disciplinato con un apposito contratto di comodato gratuito, sottoscritto tra il Comune di Castelfondo e la Comunità della Val di Non.*
- In previsione della imminente attivazione del servizio, si prospetta pertanto la necessità di perfezionare il comodato fra i due enti interessati e procedere pertanto all’approvazione del testo del contratto che si intende stipulare in merito;
- Allo scopo gli uffici della Comunità hanno predisposto bozza di “*Contratto di comodato per l’utilizzo di locali comunali ai fini dello svolgimento del servizio di ristorazione scolastica*”, trasmesso al Comune in data odierna per l’approvazione e che viene ora sottoposto all’esame della Giunta comunale;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la bozza di contratto trasmessa per l’approvazione dalla Comunità della Val di Non in data odierna e ritenutala idonea a regolare i rapporti tra gli enti e confacente alle esigenze degli stessi in esito all’utilizzo dei locali da concedersi in comodato per l’attivazione del servizio di mensa scolastica di cui si tratta;

Dato atto che contestualmente il testo esaminato sarà sottoposto all’approvazione della Giunta della Comunità della Val di Non per quanto di competenza;

Richiamata la nota della Comunità della Val di Non del 17.06.2013 prot. 6799-26.6/seg. pervenuta il 17.06.2013 al n.ro 2004 a firma del competente assessore;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando impegno della spesa, non necessita dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Vista la deliberazione consiliare n.ro 04 dd. 28.03.2013, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015 e relativi allegati”;

Vista altresì la deliberazione giuntale n.ro 67 dd. 08.07.2013, avente per oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2013”, cui ha fatto seguito la deliberazione della Giunta comunale n.ro 135 dd 30.12.2013 esecutiva avente ad oggetto “ *Atto programmatico di indirizzo in gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.*”;

Rilevata l’urgenza di procedere al fine di consentire l’attivazione del servizio entro i termini concordati con i soggetti a diverso titolo interessati;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di **prendere atto**, per quanto esposto in premessa della necessità di concedere alla Comunità della Val di Non, in forma di comodato gratuito, i locali dell’edificio che ospita la scuola primaria di Castelfondo, meglio identificati nello schema di contratto oggetto del presente provvedimento, necessari allo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica da attivarsi presso quell’istituto.
2. Di **disporre** pertanto la concessione in comodato gratuito alla Comunità della Val di Non, della porzione immobiliare sita a Castelfondo in Via Madonna Pellegrina, 5, riferita all’edificio catastalmente individuato dalla p.ed. 355 in C.C. Castelfondo, così come individuata nello schema di contratto e suoi allegati qui in approvazione, per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di **approvare** l’allegato schema di *Contratto di comodato per l’utilizzo di locali comunali ai fini dello svolgimento del servizio di ristorazione scolastica*” che unitamente agli allegati costituirà parte integrante del presente provvedimento.
4. Di **dare atto** che competerà al Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente, sottoscrivere il contratto con la Comunità della Val di Non al fine di attivare il servizio di ristorazione scolastica di cui trattasi.
5. Di **dare comunicazione** dell’adozione del presente provvedimento alla Comunità della Val di Non.
6. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
7. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
8. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.